

ALLEGATO 4

SCHEMA DI CONTRATTO

PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER L’EVOLUZIONE ED IL MANTENIMENTO DEL SISTEMA

INFORMATIVO NOIPA – ID 1707

(CONDIZIONI GENERALI E CONDIZIONI SPECIALI)

LOTTO 1



CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

Sogei S.p.A. - Società Generale d'Informatica -, con sede legale in Roma Via Mario Carucci n. 99 – 00143, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale, P.IVA 01043931003, nella persona dell'Ing. Cristiano Cannarsa, in qualità di Presidente ed Amministratore Delegato, giusta i poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione in data 27/07/2012 ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Via Mario Carucci n. 99 - 00143 Roma (di seguito per brevità anche “Committente”,

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche “Impresa”,

PREMESSO CHE

- a) l'art. 4, comma 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che “Le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A., che svolgerà tali attività attraverso una specifica divisione interna garantendo per cinque esercizi la prosecuzione delle attività secondo il precedente modello di relazione con il Ministero. All'acquisto dell'efficacia della suddetta operazione di scissione, le disposizioni normative che affidano a Consip S.p.A. le attività oggetto di trasferimento si intendono riferite a Sogei S.p.A.”;
- b) l'art. 4, comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che “(...)Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi”;
- c) in data 12 aprile 2013 la Sogei S.p.a. e la Consip S.p.A. hanno stipulato apposita convenzione- ai sensi del suddetto art. 4 comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135- disciplinante i rapporti- nel contesto dei rispettivi ruoli – relativamente alle attività relative al processo di approvvigionamento per le acquisizioni di beni e servizi, ivi comprese le attività connesse e strumentali, che Consip, nella sua qualità di centrale di committenza svolge per Sogei.



- d) In forza di tutto quanto precede , Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento delle procedure di acquisizione fino all'aggiudicazione definitiva delle stesse.
- e) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse della Committente per la prestazione delle attività indicate nell'art.1S;
- f) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, secondo l'importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità fissate nel Disciplinare di gara, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- g) Successivamente alla stipula da parte dell'Impresa, la Committente procederà alla sottoscrizione del contratto, di cui provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- h) il numero di repertorio del contratto è il seguente _____, il codice identificativo del presente contratto, CIG, è il seguente: _____ *< ove presente >* che il Codice Unico Progetto (CUP) è il seguente _____>;
- i) Le attività oggetto del presente appalto non danno origine a rischi interferenti e pertanto non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI. Inoltre dalle verifiche eseguite, risulta che gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza (non soggetti a ribasso d'asta) sono pari a zero.
- j) Il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra la Committente e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S" .
- k) In caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, nonché tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e negli Allegati, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto.
- l) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" – Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" – Offerta tecnica; Allegato "III" - Capitolato tecnico; Allegato "IV" – Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara; Allegato "V" - Linee Guida per l'accessibilità e l'usabilità dei siti Web; definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

ARTICOLO 1 S

Classificazione Documenti: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento di servizi per l'evoluzione ed il mantenimento del Sistema Informativo NoiPA - ID 1707

Allegato 4 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali) - Lotto 1



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. La Committente, nell'interesse proprio e/o dell'Amministrazione, affida all'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nell'Offerta Tecnica, nel Capitolato Tecnico nonché nelle Linee Guida per l'accessibilità e l'usabilità dei siti Web" e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:
 - a) Servizi di sviluppo e manutenzione evolutiva software ad hoc (suddiviso in classe di progetto gestionale e classe di progetto web e app);
 - b) Servizi di personalizzazione e parametrizzazione;
 - c) Servizi di manutenzione adeguativa e correttiva (suddiviso in manutenzione adeguativa, manutenzione correttiva a canone su software pregresso in PF, manutenzione correttiva in GP su software pregresso non in PF);
 - d) Servizi di gestione applicativa e basi dati dei sistemi in esercizio (suddiviso in assistenza utente e conduzione applicativa);
 - e) Supporto specialisticoerogarsi sull'attuale sistema per la gestione economico-giuridica del personale della Pubblica Amministrazione (NoiPA).
2. L'Impresa prende atto che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà la puntuale e completa attuazione delle soluzioni/strumenti/migliorie ivi comprese metodologie, utilizzo risorse e best practices indicati nell'Offerta tecnica e degli eventuali servizi connessi, nei tempi e nei modi indicati nella stessa, se migliorativi dei tempi e dei modi indicati nella documentazione di gara, e dettagliati negli specifici Piani di Lavoro che saranno sottoposti all'approvazione della Committente, che sarà rilasciata tempestivamente una volta acquisito tutti i dati ritenuti necessari. Tali migliorie/soluzioni/sistemi, realizzati senza alcun onere aggiuntivo per la Committente e per l'Amministrazione, al termine delle attività contrattuali rimarranno di esclusiva proprietà dell'Amministrazione. Ne consegue che l'Impresa si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente e per l'Amministrazione, a mantenerne, per tutta la durata delle attività contrattuali, l'efficienza e l'efficacia rappresentate nell'Offerta tecnica, anche in funzione di eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per mantenere tali migliorie/soluzioni/sistemi allineati agli standard tecnologici del mercato; tali attività saranno convenzionalmente assimilate agli obiettivi di sviluppo, senza alcun onere aggiuntivo, essendo tale attività compresa nel corrispettivo contrattuale complessivo. Inoltre l'Impresa si impegna a trasferire gratuitamente alla Committente, o a terzi da essa designati, il know how necessario alla presa in carico e/o all'acquisizione di tali migliorie/soluzioni/sistemi. Si precisa che eventuali ritardi nella messa in opera degli stessi, non derivanti da accordi o da richieste della Committente, saranno soggetti all'applicazione delle penali di cui all'art. 14 S "Penali". Eventuali anomalie o malfunzionamenti rilevate su migliorie/soluzioni/sistemi devono essere immediatamente rimossi dal Fornitore: ad



esse si applicano i livelli di servizio e le sanzioni previste per la manutenzione correttiva. Qualora i valori di soglia degli indicatori di qualità, ivi inclusi i termini di consegna di prodotti/documenti/soluzioni/sistemi richiesti, siano migliorati dall'Offerta tecnica dell'Impresa aggiudicataria, tali nuovi valori e termini sostituiranno i requisiti minimi esposti nella documentazione di gara. Gli indicatori aggiuntivi offerti integreranno gli indicatori esposti nella documentazione di gara e l'Impresa sarà tenuta al pieno rispetto degli indicatori aggiuntivi pena l'applicazione delle penali.

3. Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto e nel Capitolato tecnico.
4. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico, nonché relative appendici e nelle Linee Guida per l'accessibilità e l'usabilità dei siti Web".
5. Le attività relative ai predetti servizi saranno organizzate in obiettivi o in prodotti secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.
6. L'Impresa prende atto ed accetta che la Committente non garantisce l'attivazione dei predetti servizi, ovvero si riserva di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo di cui all'articolo 15 S comma 1. Pertanto, tali servizi verranno erogati, di volta in volta, solo previa richiesta della Committente e/o dell'Amministrazione e nei limiti di quanto di volta in volta richiesto. All'impresa verrà, comunque, garantito l'acquisto dei predetti servizi per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo che nei casi di cui all'articolo 17 S Risoluzione e 11 G Recesso.
7. L'Impresa prende atto e accetta che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà, in funzione delle tipologie di attività e dei singoli interventi, la realizzazione e la consegna dei prodotti indicati nel Capitolato tecnico e dettagliatamente previsti nei Piani di Lavoro.
8. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso le sedi dell'impresa, dell'Amministrazione, della committente, come indicato nel capitolato tecnico.
9. La realizzazione/modifica del sito web dovrà garantire l'accessibilità da parte di tutti gli utenti internet.
10. E' designato quale Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, il Dott. _____.
9. *< in alternativa al punto di cui sopra, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art.300 comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, inserire la seguente formulazione >.* E' designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 il Dott. _____.



È designato Direttore dell'esecuzione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 300 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il Dott.

ARTICOLO 2 S

DURATA E AFFIANCAMENTO

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 72 (settantadue) mesi decorrenti dalla data di avvio delle attività, successiva al termine del periodo di affiancamento iniziale, di durata stimata in massimo 3 (tre) mesi. L'avvio delle attività sarà comunicato, a mezzo raccomandata a.r., dalla Committente all'Impresa. La durata è così suddivisa:
 - a) Periodo di affiancamento (come di seguito meglio specificato), pari a massimo 3(tre) mesi;
 - b) Periodo di erogazione: 60 (sessanta) mesi, per tutti i servizi di cui all'art. 1 S comma 1;
 - c) ulteriori 12 (dodici) mesi di durata contrattuale, relativamente al solo servizio di manutenzione in garanzia sul software rilasciato in esercizio successivamente al sessantesimo mese di durata contrattuale ed il servizio di assistenza su chiamata.
2. Sogei può avvalersi della facoltà di prorogare il contratto per ulteriori 12 (dodici) mesi, fino ad un massimo complessivo, pertanto, di 84 (ottantaquattro) mesi considerando la decorrenza dalla Data di avvio attività, per esigenze di completamento dei progetti, comunque opportunamente motivate, ed unicamente in costanza di massimale e con l'applicazione delle medesime tariffe di cui all'art. 15S. Sogei comunicherà la proroga a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata entro 6 mesi dal termine del periodo di erogazione dei servizi.
2. In ogni caso, nell'arco degli ultimi 12 (dodici) mesi di durata contrattuale, sia nel caso del precedente comma 1, che del precedente comma 2, l'Impresa è tenuta ad erogare solo il servizio di Manutenzione correttiva in garanzia sul software rilasciato e/o modificato nel corso dell'intero periodo di vigenza contrattuale, e, in particolare, nei primi 6 (sei) mesi di tale ultimo anno di Manutenzione correttiva in garanzia l'Impresa si impegna ad erogare anche il servizio di "Assistenza su chiamata" così come specificato nel Capitolato Tecnico. Nel caso in cui l'Impresa non garantisca l'erogazione del servizio di "Assistenza su chiamata" entro la durata prevista, Sogei si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Sogei nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari di effettuare una ritenuta sulla cauzione di cui all'art. 11 G d'importo pari al 10% (dieci per cento) della stessa, a cui dovrà seguire necessario reintegro di quanto stornato.
3. Si precisa che, nei tre mesi successivi alla stipula l'Impresa dovrà affiancare l'impresa che attualmente svolge il servizio oggetto del presente contratto, al fine di acquisire le conoscenze necessarie al corretto svolgimento dei servizi richiesti o per collaborare alla soluzione di eventuali problemi di particolare rilevanza. Il Fornitore espressamente accetta che tale attività soddisfa quanto statuito agli artt.



302 e 153 comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207. Resta salvo quanto previsto dagli art. 308 e 159 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207. Per tutto il periodo di affiancamento di inizio fornitura, il Fornitore non percepirà alcun corrispettivo per le attività e i servizi oggetto della presa in carico.

4. La Committente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.
5. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dagli art. 308, 159 e 160 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
6. Si precisa che, nei tre mesi dalla stipula (termine massimo) l'Impresa potrà affiancare l'Impresa che attualmente svolge il servizio oggetto del presente contratto, al fine di acquisire le conoscenze necessarie al corretto svolgimento dei servizi richiesti o per collaborare alla soluzione di eventuali problemi di particolare rilevanza.
7. L'impresa si impegna, altresì, ora per allora, a fornire, negli ultimi tre mesi di efficacia del presente contratto, ovvero alla scadenza di un singolo intervento, ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il personale necessario al trasferimento del know-how e delle competenze a personale della Committente o a terzi da questa designati, nei limiti previsti nel Capitolato Tecnico. Le modalità di esecuzione di tali attività di affiancamento verranno congiuntamente concordate. Al periodo di trasferimento di know how saranno applicate le medesime tariffe giornaliere, per figura professionale, applicate per lo svolgimento delle attività contrattuali.
8. Al fine di garantire un effettivo passaggio di conoscenze dell'ingente patrimonio informatico che viene affidato nella presente fornitura, l'aggiudicatario dovrà semestralmente consegnare un rapporto che per ogni obiettivo e per ogni servizio continuativo erogato indica il grado di copertura informativa (capacità della documentazione o dei sistemi/soluzioni di knowledge management di essere fruibili efficacemente da un'altra impresa di application management), il grado di standardizzazione dei prodotti, linguaggi utilizzati. Il mancato rispetto degli adempimenti, l'incompletezza del rapporto, l'inefficacia delle soluzioni proposte costituiscono grave violazione degli adempimenti contrattuali.

ARTICOLO 3 S

OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi nonché lo sgombero dei materiali residui e l'ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.



2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Committente e/o dell'Amministrazione.
3. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. L'impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente e/o dall'Amministrazione, nonché di dare immediata comunicazione alla Committente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
5. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge n. 4 del 9 gennaio 2004, il fornitore nell'attività di realizzazione e/o modifica dei *Siti Web (ovvero, Applicazioni Internet rese disponibili su reti Intranet o su supporti, come CD-ROM e DVD, utilizzabili anche in caso di personal computer non collegato alla rete)*, oggetto del presente contratto, dovrà rispettare i requisiti di accessibilità stabiliti dal Decreto del Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie 8 luglio 2005 - Allegato A, nonché dalle Linee Guida per l'Accessibilità e l'Usabilità dei Siti Web. Il Fornitore si impegna altresì a fare sì che le attività di realizzazione e/o modifica dei siti web siano coerenti con le indicazioni formulate nella Circolare della Agenzia per l'Italia Digitale n.61/2013 del 29 marzo 2013 avente ad oggetto le disposizioni del decreto legge 18/10/2012 n.179 convertito con modificazioni dalla L.17/12/2012, n.221; si impegna altresì a rispettare quanto previsto dagli art.53 e 54 del D.Lgs n.82/2005 relativamente alle caratteristiche e ai dati pubblici da esporre necessariamente e a quanto previsto dalle Linee Guida per i siti web delle PA emanate in riferimento all'art.4 della Direttiva n.8/2009 del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Si precisa che, laddove non vengano rispettati i requisiti suddetti secondo la normativa in materia di accessibilità, la Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.
6. La Committente si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Impresa si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al precedente comma, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
8. L'impresa è tenuta a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale



comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

ARTICOLO 4 S

PROPRIETÀ DEL SW SVILUPPATO E DEI PRODOTTI IN GENERE

1. L'Amministrazione acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto.
2. L'Amministrazione potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.
3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall'Amministrazione in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile. L'Impresa si obbliga espressamente a fornire alla Committente e/o all'Amministrazione tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'Amministrazione in eventuali registri od elenchi pubblici.
4. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà dell'Amministrazione che ne potrà disporre liberamente.
5. L'impresa si impegna, altresì, a fornire, su eventuale richiesta di altre Amministrazioni, servizi che consentono il riuso delle applicazioni, per 5 (cinque) anni dalla stipula alle medesime condizioni, modalità e costi del presente contratto ai sensi della direttiva 19 dicembre 2003.
6. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte della Committente e/o dell'Amministrazione.
7. Restano esclusi dalla titolarità dell'Amministrazione tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 17 S "Risoluzione" del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile.

ARTICOLO 5 S

DIMENSIONI MASSIME DEI SINGOLI SERVIZI



1. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di cui al precedente articolo 15 "Oggetto, luogo della prestazione, responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione" la dimensione massima delle prestazioni contrattuali è quella riportata nel Capitolato tecnico relativamente al lotto 1.
2. L'Impresa prende atto che la Committente si riserva il diritto di modificare le dimensioni massime dei singoli servizi spostando parte delle risorse di uno o più servizi sugli altri, previa comunicazione all'Impresa e, comunque, entro il limite del corrispettivo contrattuale complessivo di cui al successivo articolo 15S "Corrispettivo", comma 1.

ARTICOLO 6 S

PIANO DELLA QUALITÀ

1. L'Impresa si obbliga a consegnare il Piano della Qualità generale nei tempi indicati nel capitolato tecnico, pena l'applicazione delle penali.
2. Il Piano della Qualità generale sarà sottoposto ad approvazione da parte della Committente. In caso di mancata approvazione, la Committente comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso, quest'ultima si obbliga entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione o in un diverso tempo dalla Committente nella predetta comunicazione, a recepire i rilievi e a consegnarlo alla Committente, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 14 S "Penali", e salvo, in ogni caso, il diritto della Committente e/o dell'Amministrazione di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
3. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui al comma precedente non comporteranno alcun onere aggiuntivo la Committente e/o l'Amministrazione e saranno, pertanto a totale carico dell'Impresa.
4. L'Impresa si obbliga, altresì, a consegnare alla Committente, ove richiesto, il Piano(i) della Qualità Obiettivo, i suoi successivi aggiornamenti, così come riportato nell'Appendice *Cicli e prodotti* al Capitolato tecnico.

ARTICOLO 7 S

GARANZIE

1. Per ogni obiettivo positivamente rilasciato, l'Impresa è tenuta per tutta la durata del presente contratto a garantire, su chiamata della Committente o di terzi da essa indicati, l'eliminazione dei difetti del software realizzato o modificato in esecuzione del contratto stesso e/o le conseguenze sulla base dati e sulle interfacce utente, nonché l'eventuale conseguente allineamento della documentazione, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, nei tempi e nei modi indicati nel Capitolato tecnico e sue appendici.
2. L'Impresa prende atto che, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia di quanto realizzato in ottemperanza delle obbligazioni di cui all'art. 1 S, comma 2 "Oggetto, Luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione", dovrà provvedere anche alla rimozione di errori, nonché all'adeguamento ed evoluzione delle soluzioni stesse.
3. Nell'ipotesi di cui all'art. 2 S "Durata e affiancamento" comma 1 lettera c), l'Impresa



è tenuta alla rimozione dei difetti, a tal fine l'Impresa dovrà comunicare formalmente entro il mese precedente al termine del periodo di erogazione dei servizi, l'indirizzo e-mail ed i riferimenti di fax e telefono del servizio di manutenzione correttiva in garanzia. Ogni variazione dei sopradetti riferimenti dovrà essere formalmente comunicata al responsabile del procedimento ed al direttore dell'esecuzione una settimana prima. Si precisa che, in caso di mancata comunicazione nei termini sopra indicati (verrà considerato la data del protocollo della Committente), la Committente applicherà la penale di cui all'articolo 14 S "Penali".

4. L'Impresa garantisce che i programmi utilizzati per l'esecuzione dell'attività sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
5. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.

ARTICOLO 8 S

SUBAPPALTO

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

< ... ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1 .>

L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 9 S

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. L'Impresa, entro **5 (cinque)** giorni lavorativi decorrenti dalla data di stipula del presente contratto, dovrà consegnare a Sogei/Amministrazione, pena l'applicazione della penale "Ritardo nella consegna del piano di Subentro" di cui al successivo articolo 14S, il "piano di Subentro" contenente le attività di inizio fornitura previste in termini di modalità e tempistica, nonché i curricula del personale da impiegare nei vari servizi oggetto della fornitura come meglio specificato nel Capitolato tecnico e nelle sue appendici.
2. L'Impresa, entro **20 (venti)** giorni lavorativi decorrenti dalla data di stipula del presente contratto, dovrà consegnare a Sogei/Amministrazione, pena l'applicazione della penale "Ritardo nella consegna del piano di lavoro Generale" di cui al successivo articolo 14S, il "Piano di Lavoro Generale" contenente la calendarizzazione dei servizi e delle attività oggetto del presente contratto di cui all'art. 1S, ossia la formalizzazione e pianificazione di ciascun intervento oggetto



delle prestazioni contrattuali, nonché i nominativi ed i Curricula dei Referenti e dei Responsabili dei singoli servizi e la pianificazione/consuntivazione di tutti gli impegni assunti in offerta tecnica.

3. Il Piano di subentro e il Piano di Lavoro Generale saranno sottoposti ad approvazione da parte di Sogei. In caso di mancata approvazione, la Sogei comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso che l'Impresa si obbliga, ora per allora, a recepire aggiornando il Piano e consegnandolo alla Sogei stessa nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione di Sogei della mancata approvazione, pena l'applicazione delle penali e salvo in ogni caso il diritto della Sogei di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
4. L'Impresa si obbliga a consegnare gli altri Piani di lavoro e gli avanzamenti nei tempi e con le modalità indicati nel Capitolato tecnico e sue appendici, riportando i nominativi ed i curricula dei Responsabili e delle singole risorse impiegate nelle attività nonché quando previsto e/o richiesto dalla Sogei, pena l'applicazione delle sanzioni previste.
5. L'Impresa prende atto ed accetta che il mancato rispetto, da parte della medesima, dei termini contenuti nel Piano di Lavoro, comporterà inadempimento contrattuale.
6. Successivamente al primo Piano di Lavoro, l'Impresa si impegna a consegnare, almeno mensilmente, il Piano di lavoro aggiornato, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato tecnico e suoi allegati, pena l'applicazione delle penali. Al predetto Piano, l'Impresa dovrà allegare, per ogni servizio, la composizione, unitamente ai nominativi, dei gruppi di lavoro, nonché le relative percentuali di impiego.
7. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il piano di lavoro a fronte di rilievi, incompletezze, errori, disallineamenti, ecc., di cui ai comma precedenti non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la Committente e/o l'Amministrazione e saranno, pertanto, a totale carico dell'Impresa. L'Impresa si impegna, altresì, a tenere costantemente aggiornato il "Piano di lavoro" in modo da riflettere, in ogni momento, lo stato dell'arte delle singole attività.
8. Le attività svolte dovranno essere consuntivate mensilmente dall'Impresa in un "consuntivo attività" nei termini e nelle modalità espresse nel Capitolato Tecnico; il "consuntivo attività" dovrà essere sottoposto all'approvazione della Committente e/o dell'Amministrazione, nei termini e con le modalità indicate nel Capitolato tecnico.

ARTICOLO 10 S

RISORSE IMPIEGATE

1. L'Impresa (*o, in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, l'Impresa mandataria*) indica, tra la proprie risorse, i seguenti referenti, con i requisiti minimi indicati dal capitolato tecnico affinché la Committente e/o l'Amministrazione, possano fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi, la verifica del pieno adempimento degli obblighi contrattuale ivi compresi gli impegni assunti in offerta tecnica. Si precisa che i Responsabili - di cui alle successive lettere a), b), c), d), e) - non sono presenti nei gruppi di lavoro e non comportano oneri per



Sogei/Amministrazione. Pertanto, non possono essere consuntivati in nessun modo nei piani di lavoro e/o nei corrispettivi richiesti dall'Impresa.

- a) Il Responsabile unico delle attività contrattuali: nella persona di _____ con profilo di Program Manager;
 - b) Il Responsabile dei servizi realizzativi e di supporto specialistico: nella persona di _____ con profilo di Capo Progetto con funzioni di coordinamento e controllo di tutti i capi progetto dei servizi realizzativi;
- I referenti a) e b) devono garantire relazioni almeno mensili sull'andamento dei servizi e partecipare agli incontri richiesti dall'Amministrazione/Sogei, il tutto senza alcun onere aggiuntivo per la fornitura.
- c) Il Responsabile per la gestione applicativa e basi dati: nella persona di _____ con profilo minimo di Capo Progetto con funzioni di coordinamento e controllo di tutte le risorse dei servizi continuativi;
 - d) Il responsabile Function Point: nella persona di _____ - con profilo minimo di Analista Funzionale,
 - e) Il responsabile Qualità e gestione Rischi: nella persona di _____;
 - f) Il gestore della configurazione: nella persona di _____ con profilo di Analista Programmatore

Il responsabile della configurazione fa parte del gruppo di lavoro di gestione applicativa, salvo offerta di referenti aggiuntivi specifici in offerta tecnica.

- 2. L'Impresa, alla data di sottoscrizione del presente contratto, ha consegnato i curricula dei responsabili e di eventuali referenti aggiuntivi e delle figure professionali migliorate in Offerta Tecnica con le certificazioni richieste e/o offerte. L'Impresa si obbliga, altresì, a consegnare i *curricula* delle altre figure professionali impegnate nell'esecuzione del contratto nell'apposita sezione del piano di subentro, unitamente alle certificazioni richieste e dichiarate in sede di offerta tecnica.
- 3. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte e presteranno la loro attività conformemente al mix espresso negli allegati al contratto.
- 4. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e di affiancamento non inferiore a 15 (quindici) giorni solari, l'Impresa, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione alla Committente e consegnare a quest'ultima, con un preavviso di 30 (trenta) giorni solari, il curriculum della nuova figura professionale.
- 5. L'Impresa riconosce, altresì, alla Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. In tal caso, l'Impresa dovrà proporre una nuova figura professionale. L'esercizio da parte della Committente di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.



6. Nell'ipotesi di cui ai precedenti comma 5 e 6 del presente articolo, la Committente si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum.
7. Ove la Committente ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
8. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
9. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte della Committente del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 7, l'Impresa si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 7 (sette) giorni solari dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dalla Committente.
10. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Committente, Sogei applicherà un rilievo come previsto dall'indicatore RSSA. L'Impresa prende atto che la Committente, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto.
11. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 11 S

CONSEGNA DEI PRODOTTI

1. I prodotti dovranno essere realizzati nel rispetto degli standard e secondo le modalità previsti nel Capitolato tecnico, o altrimenti concordati con la Committente, e consegnati secondo la tempificazione prevista nel Capitolato tecnico o quella diversa indicata nel Piano di lavoro, pena l'applicazione delle penali di cui all' art. 14 S "Penali".
2. I prodotti dovranno essere sottoposti ad accettazione formale da parte della Committente, secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato tecnico e nel Piano di lavoro approvato; la loro consegna non implicherà di per sé accettazione.
3. Ove vengano riscontrate anomalie, l'Impresa dovrà provvedere a proprio totale carico alla eliminazione delle medesime, nei tempi previsti nel Capitolato tecnico.
4. L'Impresa prende atto e accetta che la consegna secondo modalità diverse da quelle previste nel Capitolato tecnico o, altrimenti, concordati con la Committente, equivale a ritardo o mancata consegna dei prodotti.
5. Si precisa che l'Amministrazione acquisisce la titolarità esclusiva dei diritti di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico dei prodotti realizzati dall'Impresa in esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 12 S

Classificazione Documenti: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento di servizi per l'evoluzione ed il mantenimento del Sistema Informativo NoiPA - ID 1707

Allegato 4 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali) - Lotto 1



VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. In corso di contratto la Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale.
2. Tali verifiche verranno avviate per i servizi erogati in modalità progettuale in conformità a quanto prescritto nell'Appendice *Cicli e Prodotti* che riporta le fasi in cui obbligatoriamente deve essere effettuata la verifica di conformità (Analisi, Collaudo, Avvio in Esercizio); per i servizi erogati in modalità continuativa con periodicità trimestrale (salvo interruzione del servizio) :
 - relativamente alla verifica degli Indicatori di qualità come riportati nell'Appendice al Capitolato tecnico "Indicatori di qualità NoiPA", entro 20 (venti) giorni dalla conclusione del trimestre di riferimento per quanto attiene ai servizi continuativi di "Manutenzione Correttiva", "gestione applicativa e basi dati" e l'andamento generale della fornitura;
 - relativamente ai servizi progettuali realizzativi di "Sviluppo e Manutenzione evolutiva di software ad hoc", "Personalizzazione e Parametrizzazione" e "Manutenzione adeguativa" entro 20 (venti) giorni dalla fine delle fasi soggette a Verifica di conformità;
 - relativamente al servizio di "Supporto Specialistico" entro 20 (venti) giorni dalle fasi previste dal piano di lavoro approvato che richiedono la verifica di conformità e dall'ultima fase prevista dal Piano di lavoro dell'obiettivo;
3. La Committente si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
4. La verifica di conformità verrà effettuata ai sensi dell'art. 314 del DPR 207/2010, a seconda della complessità dell'oggetto contrattuale e verrà avviata entro i termini indicati al comma 2, ai sensi e per gli effetti dell'art. 313 del DPR 207/2010. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale entro un termine di 10 giorni a decorrere dall'ottenimento, da parte di Sogei, di tutti i dati necessari. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo in caso le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni espresse nel Capitolato tecnico.
5. Il Committente rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dall'art. 322, 323 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 .
6. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del relativo verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione del prodotto/fase/attività" per la relativa prestazione contrattuale , da parte del Committente.
7. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
8. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo la Committente, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui la Committente

Classificazione Documenti: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento di servizi per l'evoluzione ed il mantenimento del Sistema Informativo NoiPA - ID 1707

Allegato 4 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali) - Lotto 1



riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. In caso di interruzione della verifica, per quanto attiene gli Indicatori di qualità, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.

9. L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Committente, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato Tecnico o di quelli migliorativi riportati nell'offerta tecnica.
10. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
11. La Committente rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dagli art. 315 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e la Committente potrà procedere allo svincolo della cauzione prestata dall'Impresa.
12. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione dei servizi/forniture si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
13. Su richiesta dell'Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture). Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

ARTICOLO 13 S

MONITORAGGIO E CERTIFICAZIONE EN ISO 9001

1. L'Impresa prende atto che la Committente procederà al monitoraggio delle attività contrattuali secondo i criteri e le modalità previste nel Capitolato tecnico e secondo le disposizioni relative ai contratti di grande rilievo D.Lgs 12/02/1993 n. 39 e circolare AIPA/CR/38.
2. L'Impresa s'impegna a inviare tempestivamente alla Committente la documentazione attestante l'esito delle visite di sorveglianza della società di certificazione della qualità.
3. L'Impresa, nello svolgimento delle attività di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione" del Contratto, si impegna a fare esplicito riferimento alla norma rispetto alla quale viene richiesta la certificazione per quanto riguarda i principi di assicurazione e gestione della qualità.
4. L'Impresa si impegna a permettere l'accesso, alla Committente e/o all'organismo di ispezione da questa eventualmente designato, sia al sistema di documentazione e gestione del proprio sistema di qualità, sia al sistema di gestione della configurazione e della documentazione, fatto salvo il rispetto di tutte le forme di garanzia circa la integrità e la riservatezza dei dati contenuti e comunque correlati al contratto, che è onere dell'Impresa stessa predisporre.
5. L'Impresa si impegna ad accettare le verifiche ispettive (verifiche mirate o verifiche di seconda parte), effettuate anche dall'organismo di ispezione designato dalla



Committente, svolte nel rispetto di quanto prescritto dalla norma **UNI EN ISO 19011:2012**.

ARTICOLO 14 S PENALI

1. Aggiornamento dei valori di soglia ed indicatori aggiuntivi

Qualora i valori di soglia degli indicatori di qualità, ivi inclusi i termini di consegna di prodotti/documenti/soluzioni/sistemi citati nei successivi commi, siano migliorati dall'Offerta tecnica dell'Impresa aggiudicataria, tali nuovi valori e termini sostituiranno i requisiti minimi previsti nella documentazione di gara. Gli indicatori aggiuntivi offerti integreranno gli indicatori previsti nella documentazione di gara e l'Impresa sarà tenuta al pieno rispetto degli indicatori aggiuntivi e dei termini migliorativi offerti pena l'applicazione della penale una tantum **"Mancato rispetto degli indicatori aggiuntivi o dei termini migliorati in offerta tecnica"** pari a Euro 20.000,00 per ogni inadempimento.

- 2. Ritardo nella consegna del Piano della Qualità Generale:** per ogni giorno lavorativo o frazione di ritardo nella consegna del **Piano della Qualità Generale**, di cui all'art. 6 S "Piano della Qualità", sia per la prima consegna sia per le successive fino all'approvazione, rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico, nonché in caso di mancata approvazione dello stesso, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo massimo complessivo di cui all'art. 15 S comma 1;
- 3. Ritardo nella consegna del Piano di Subentro:** per ogni giorno lavorativo o frazione di ritardo relativo alla consegna del **Piano di Subentro**, di cui all'art. 9 S "Pianificazione delle attività", sia per la prima consegna sia per le successive fino all'approvazione rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico, nonché in caso di mancata approvazione dello stesso, la Committente applicherà una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo massimo complessivo di cui all'art. 15 S comma 1
- 4. Ritardo nella consegna del Piano di lavoro Generale:** per ogni giorno lavorativo o frazione di ritardo relativo alla consegna del **Piano di Lavoro Generale**, di cui all'art. 9 S "Pianificazione delle attività", sia per la prima consegna sia per le successive fino all'approvazione rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico, nonché in caso di mancata approvazione dello stesso, la Committente applicherà una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo massimo complessivo di cui all'art. 15 S comma 1;
- 5. Ritardo in adempimenti contrattuali:** per ogni giorno lavorativo o frazione di ritardo relativo ad adempimenti contrattuali non adempiuti, la Committente applicherà una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo massimo complessivo di cui all'art. 15 S comma 1;
- 6. Mancato rispetto degli impegni assunti in offerta tecnica:** per ciascuna proposta migliorativa, soluzione, miglioria, risorsa aggiuntiva, ecc., non adempiuta nei tempi richiesti od offerti e comunque entro 60 gg solari dalla stipula, la Committente applicherà una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo o frazione pari a all'1 per mille del corrispettivo massimo complessivo di cui all'art. 15 S comma 1;



7. **Mancato rispetto di una scadenza Master:** per ogni giorno lavorativo o frazione eccedente il valore soglia dell'indicatore MRSP, la Committente applicherà una penale pari a allo 0,5 per mille del corrispettivo massimo complessivo di cui all'art. 15 S comma 1; In caso di recidiva la penale sarà pari all'1 per mille del corrispettivo massimo complessivo di cui all'art. 15S comma 1;
8. **Deliverable Master Anomalo:** per ciascuna segnalazione di anomalia eccedente il valore soglia dell'indicatore CQDM, la Committente applicherà una penale pari a allo 0,5 per mille del corrispettivo massimo complessivo di cui all'art. 15 S comma 1; In caso di recidiva la penale sarà pari all'1 per mille del corrispettivo massimo complessivo di cui all'art. 15S comma 1;
9. **Sospensione del collaudo (verifica di conformità) :** per ogni 1% di superamento del valore limite previsto dall'indicatore TNCO, la Committente applicherà una penale pari a:
 - i. In caso di obiettivi strategici: Euro 20.000;
 - ii. in caso di obiettivi non strategici Euro 10.000.
10. **Presenza di errori bloccanti in collaudo (verifica di conformità):** per ciascun errore bloccante eccedente ciascuna soglia prevista per l'indicatore DFBC, la Committente applicherà una penale pari a:
 - i. In caso di obiettivi strategici: Euro 20.000;
 - ii. in caso di obiettivi non strategici Euro 10.000.
11. **Eccesso di difettosità per obiettivo:** per ogni Malfunzionamento eccedente il valore soglia previsto per l'indicatore DAES1 o DAES2, la committente applicherà la penale pari al 5% del corrispettivo dell'obiettivo;
12. **Test negativi in collaudo(verifica di conformità):** in caso di mancato rispetto del valore soglia dell'indicatore TECM o LDO o TCCM o VCS dopo la 1* sospensione del collaudo, la committente applicherà una penale pari al 5% del corrispettivo dell'obiettivo per ciascun inadempimento;
13. **Violazioni ripetute nel codice sw:** in caso di mancato rispetto del valore soglia dell'indicatore CMTP o CFCP dopo 1* sospensione del collaudo, la committente applicherà una penale pari al 5% del corrispettivo dell'obiettivo per ciascun inadempimento;
14. **Eccesso di rilievi sull'obiettivo:** per ogni rilievo eccedente la soglia prevista per l'indicatore RLOB, la Committente applicherà la penale pari a
 - i. In caso di obiettivi strategici/Master: 7% del corrispettivo dell'obiettivo;
 - ii. in caso di obiettivi non strategici: 5% del corrispettivo dell'obiettivo.
15. **Errato Conteggio:** nel caso di conteggio di revisione e/o consuntivo superiore a quanto verificato da Sogei o terzi delegati, sia nell'applicazione delle regole IFPUG 4.3 o successive per la mancata od inesatta od incompleta applicazione degli standard Sogei per la determinazione dell'effort, Sogei applicherà una penale pari:
 - iii. Fino al 10% di superamento, Euro 30.000,00;
 - iv. Per ogni 5% successivo o frazione Euro 5.000.
16. **Tempo presa in carico delle richieste:** per ogni punto percentuale di mancato rispetto di una o di entrambe le soglie previste dall'indicatore TPC (in questo caso occorre sommare gli scostamenti) la Committente applicherà la penale pari all'1%



- del corrispettivo trimestrale complessivo del servizio di gestione applicativa e basi dati;
17. **Prodotti di GA non corretti:** per ciascun prodotto di Gestione applicativa e basi dati non corretto oltre il valore di soglia limite dell'indicatore CQPS, la Committente applicherà una penale pari a Euro 20.000,00;
 18. **Eccesso di rilievi sul servizio di gestione applicativa e basi dati:** per ogni rilievo eccedente la soglia prevista per l'indicatore RLGA, la Committente applicherà la penale pari al 5% del corrispettivo trimestrale complessivo del servizio di gestione applicativa e basi dati;
 19. **Garanzia – Mancata Tempestività nel ripristino di malfunzionamenti bloccanti:** per ogni 4 ore solare di ritardo rispetto alle soglie fissati da TROI1 e/o TROI2, la Committente applicherà una penale pari ad 1/2 dello 0,5 per mille del corrispettivo complessivo di cui all'art. 15S comma 1;
 20. **Garanzia – Mancata Tempestività nel ripristino di malfunzionamenti non bloccanti:** per ogni 8 ore lavorative di ritardo rispetto alle soglie fissati da TROI3 e/o TROI4, la Committente applicherà una penale pari dello 0,3 per mille del corrispettivo complessivo di cui all'art. 15S comma 1;
 21. **Difettosità Recidiva in esercizio:** per ogni case recidivo di categoria 1 e/o 2 (i case si devono sommare), la Committente applicherà la penale pari a Euro 50.000,00;
 22. **Baseline di correttiva erronea:** in caso di mancata decurtazione di software in garanzia o di sw realizzato, modificato, cancellato dall'impresa nella presente fornitura o di eccesso nel calcolo della baseline, la Committente applicherà una penale di Euro 100.000,00. Dovranno inoltre essere immediatamente sostituiti per inadeguatezza tutti i referenti che hanno firmato e revisionato il calcolo errato.
 23. **Eccesso di rilievi sui servizi di Manutenzione Correttiva:** per ogni rilievo eccedente la soglia prevista per l'indicatore RSMA, la Committente applicherà la penale pari al 10% del corrispettivo trimestrale complessivo del servizio di manutenzione correttiva;
 24. **Mancato rispetto della scadenza di consegna obiettivo Supporto Specialistico Strategico:** per ogni giorno lavorativo o frazione eccedente la soglia prevista dall'indicatore SPSS per gli obiettivi strategici, la Committente applicherà una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo complessivo di cui all'art. 15 S comma 1;
 25. **Eccesso di rilievi sui servizi di Supporto Specialistico:** per ogni rilievo eccedente la soglia prevista per l'indicatore RSSP, la Committente applicherà la penale pari al 10% del corrispettivo trimestrale complessivo del servizio di supporto specialistico;
 26. **Eccesso di rilievi sulla fornitura:** per ogni rilievo eccedente la soglia prevista per l'indicatore RLFN, la Committente applicherà la penale pari al 2% del corrispettivo trimestrale complessivo maturato per tutti i servizi erogati nel trimestre.
 27. Per ogni giorno solare di ritardo dei termini previsti per la **sostituzione delle figure professionali** di cui all'art. 10 S "Risorse impiegate", la Committente applicherà una penale pari a:
 - i. Referenti e Risorse richiesti da Capitolato Tecnico: 1 per mille del corrispettivo massimo complessivo di cui all'art. 15S comma 1;



- ii. Referenti e Risorse offerte dall'impresa in offerta tecnica: 0,8 per mille del corrispettivo massimo complessivo di cui all'art. 15S comma 1.
28. In caso di inadempimento agli obblighi di cui all'art. 13 S "Monitoraggio e certificazione EN ISO 9001" relativi all'Impresa o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, la Committente, per ciascun inadempimento, si riserva di applicare una penale pari al 3% (tre per cento) dell'intero importo contrattuale di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo" comma 1.
29. La Committente si riserva di applicare una penale pari a € 50.000,00= (cinquantamila/00) per ogni inadempimento ricadente in uno dei seguenti casi:
- i. presenza di virus o altro codice dannoso nei prodotti consegnati dall'Impresa, fino ad un massimo pari al 5% (cinque per cento) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo" comma 1;
 - ii. immissione nella rete interna della Committente e/o dell'Amministrazione di un virus o altro codice dannoso derivante dall'utilizzo delle stazioni di lavoro messe a disposizione dall'Impresa, non dotate di software aggiornato relativamente all'antivirus e alle patch di sicurezza per i software di base ed applicativi presenti nelle predette stazioni, fino ad un massimo pari al 5% (cinque per cento) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1;
30. In caso di mancato adeguamento dell'organico delle risorse messe a disposizione della Committente rispetto ai termini fissati in sede di pianificazione, la Committente applicherà all'Impresa, per ciascuna risorsa e per ogni giorno di ritardo, una penale pari all'1 per mille del corrispettivo globale massimo di cui all'art. 15 S comma 1 fino ad un importo massimo pari al 5% (cinque per cento) dell'intero importo contrattuale ferma restando la facoltà della Committente di risolvere il contratto.
31. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'art. 4 G "Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive", resta salvo il diverso termine indicato.
32. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti comma, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
33. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti comma, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che l'Amministrazione dovesse applicare, anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
34. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all'art. 11 G senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il



credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.

35. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui all'art. 15 S "Corrispettivo", comma 1, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

ARTICOLO 15 S CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, calcolato sulle dimensioni del capitolato tecnico e del precedente Articolo 5 S "Dimensioni massime dei singoli servizi", è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, ____ = (____/____), comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, ____ = (____/____) al netto di IVA.
2. Il corrispettivo massimo complessivo risulta così suddiviso:
 - a) Relativamente al servizio di "Sviluppo e manutenzione evolutiva di software ad hoc" (quale sommatoria della componente Gestionale e Web e App) di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione", comma 1, lettera a) è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, ____ = (____/____);
 - b) Relativamente al servizio di "Personalizzazione e parametrizzazione", di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione", comma 1, lettera b) è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, ____ = (____/____);
 - c) Relativamente al servizio di "Manutenzione Adeguativa e Correttiva" (quale sommatoria della componente di manutenzione adeguativa, correttiva in PF e correttiva in GP), di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione", comma 1, lettera c) è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, ____ = (____/____);
 - d) Relativamente al servizio di "Gestione applicativa e basi dati" (quale sommatoria della componente Assistenza Utente e Conduzione) di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione", comma 1, lettera d) è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, ____ = (____/____);
 - e) Relativamente al servizio di "Supporto Specialistico", di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione", comma 1, lettera e) è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, ____ = (____/____);

L'Impresa prende, altresì, atto che la Committente si riserva il diritto di modificare le dimensioni massime dei singoli servizi di cui alle lettere precedenti, spostando parte delle risorse di uno o più servizi sugli altri, previa comunicazione all'Impresa e, comunque, entro il limite del corrispettivo contrattuale complessivo di cui al comma 1 del presente articolo.



3. Per gli obiettivi per i quali è applicabile una misurazione dell'impegno in Punti Funzione, il corrispettivo verrà determinato sulla base della classe di progetto (gestionale e siti web) e del numero di Punti Funzione (calcolati secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico e Appendici ed indicati dall'Impresa nel Piano di Lavoro del singolo obiettivo realizzato) per il corrispondente valore unitario di cui ai successivi comma 8 e 9.
4. Per gli obiettivi relativi ai servizi a) di sviluppo e manutenzione evolutiva di sw per i quali non è applicabile una misurazione dell'impegno in Punti funzione e per i servizi di cui alle lettere b) di personalizzazione e parametrizzazione, c) di manutenzione adeguativa (con esclusione della correttiva a canone) dell'art. 1 S, il corrispettivo verrà determinato sulla base del numero di giorni-persona o frazione indicato nel Piano di Lavoro approvato nella fase di definizione ed effettivamente e positivamente erogati come risultanti dalla verifica di conformità - e calcolato sulla base delle tariffe unitarie medie ponderate dello specifico servizio/attività di cui al successivo comma 10.
5. Per la componente di manutenzione correttiva NON in garanzia, prevista dal servizio di manutenzione adeguativa e correttiva, il corrispettivo verrà determinato sulla base del numero di punti funzioni affidati per ciascun mese del trimestre di riferimento al servizio (detratto il sw in garanzia: i) sia del fornitore uscente – nel l'anno contrattuale, sia ii) dell'impresa per sw realizzato, modificato e/o cancellato per tutta la durata contrattuale) moltiplicato per la tariffa unitaria del canone di manutenzione correttiva di cui al successivo comma 11 ed unicamente all'esito positivo della verifica di conformità; in assenza di aggiornamento dell'inventario punti funzione non in garanzia o nel caso di non corretto calcolo dei punti funzione affidati (ivi compreso per l'inserimento di funzioni in garanzia) non potrà essere determinato il corrispettivo ed all'impresa verrà applicata la penale "baseline di correttiva erranea";
6. Per il servizio di cui alla lettera d) di gestione applicativa e basi dati, il corrispettivo trimestrale verrà determinato sulla base del numero di giorni persona o frazione consuntivati nel piano di lavoro dei servizi continuativi di assistenza all'utenza e di conduzione ed effettivamente e positivamente erogati come risultanti dalle specifiche verifica di conformità moltiplicati per le rispettive tariffe medie ponderate giornaliere di assistenza all'utenza e di conduzione di cui al successivo comma 10 (V e VI);
7. Per il servizio di Supporto Specialistico , il corrispettivo è determinato sulla base della composizione del gruppo di lavoro dello specifico intervento, come risultante dal piano di lavoro approvato e dal consuntivo riportato "Piano di Lavoro" relativo a ciascun mese solare, approvato dalla Committente secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico positivamente accertati tramite apposita verifica di conformità e sulla base delle tariffe di cui al successivo comma 12.
8. Il corrispettivo unitario di ogni singolo Punto Funzione (obiettivi progettuali con affidamento di tutte le fasi, dalla raccolta requisiti all'avvio in esercizio) è pari a:
 - i. Classe di progetto gestionale, PF gest ADD/CHG *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, ____ = (____/____).



- ii. Classe di progetto Siti Web, PF web ADD/CHG <inserire importo a cifre e a lettere> € _____, ____ = (____/____).

Sui PF ADD e CHG si applica la % di riuso definita in funzione degli standard Sogei allegati per la determinazione dell'effort allegati (EC00AP01 Esternalizzazione DVE - Linee guida per il Conteggio Function Point v1; EC15AP05 Modulo_conteggio_FP);

Per i PF DEL viene riconosciuto il 10% della corrispondente tariffa ADD per classe di progetto nei casi previsti dagli standard per la determinazione dell'effort, altrimenti non comportano oneri per Sogei;

9. Si precisa che Sogei ha la facoltà di affidare obiettivi realizzativi di software con cicli attivabili dalla fase di realizzazione, denominati "obiettivi attuativi". Sogei consegnerà i documenti di requisiti, analisi funzionale e disegno tecnico (analoghi documenti per cicli ad hoc di adeguativa e personalizzazioni/parametrizzazioni) in fase di attivazione dell'"obiettivo attuativo". In caso di obiettivi misurabili in Punti Funzione, alle tariffe unitarie per classe di progetto e tipologia (ADD/CHG/DEL) si applica una riduzione del 50%.
10. Le tariffe unitaria medie ponderate (da intendersi comprensive delle eventuali trasferte, reperibilità ed extra orario) per servizio/attività sono pattuite secondo il seguente dettaglio:
- Tariffa media ponderata giornaliera per b) servizio di personalizzazione e parametrizzazione <inserire importo a cifre e a lettere> € _____, ____ = (____/____);
 - Tariffa giornaliera media ponderata per c) attività di Manutenzione Correttiva sw pregresso in GP <inserire importo a cifre e a lettere> € _____, ____ = (____/____);
 - Tariffa giornaliera media ponderata per d) Servizi di gestione applicativa e basi dati dei sistemi in esercizio – Componente Assistenza Utente <inserire importo a cifre e a lettere> € _____, ____ = (____/____);
 - Tariffa giornaliera media ponderata per d) Servizi di gestione applicativa e basi dati dei sistemi in esercizio – Componente Conduzione <inserire importo a cifre e a lettere> € _____, ____ = (____/____);
11. Il canone mensile per singolo PF affidato al servizio di manutenzione correttiva (fuori garanzia) è pari a <inserire importo a cifre e a lettere> € _____, ____ = (____/____).
12. Le tariffe (da intendersi comprensive delle eventuali trasferte, reperibilità ed extra orario) per figura professionale sono pattuite secondo il seguente dettaglio:

Figura professionale	Euro/giorno
Capo progetto	€ _____, ____ = (____/____)
Analista Funzionale	€ _____, ____ = (____/____)
Analista Programmatore	€ _____, ____ = (____/____)
Programmatore	€ _____, ____ = (____/____)
Specialista di prodotto/tecnologia	€ _____, ____ = (____/____)
Specialista di tematica	€ _____, ____ = (____/____)

Classificazione Documenti: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento di servizi per l'evoluzione ed il mantenimento del Sistema Informativo NoiPA - ID 1707

Allegato 4 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali) - Lotto 1



Visual Web Designer	€ _____, ____ = (____/____)
Grafico Web	€ _____, ____ = (____/____)
Sistemista Senior	€ _____, ____ = (____/____)
Data Base Expert	€ _____, ____ = (____/____)
Information Architect	€ _____, ____ = (____/____)
System integrator	€ _____, ____ = (____/____)
Reperibilità autorizzata (oltre le 21.00)	10% della tariffa di riferimento proporzionata ad ora o frazione
Interventi extra-orario (oltre le 21.00 e festivi)	130% della tariffa di riferimento proporzionata ad ora o frazione

13. Unicamente per le ore o frazioni di attività in reperibilità autorizzate, verrà riconosciuto per la figura professionale richiesta il 10% della tariffa unitaria per la figura professionale (proporzionata all'ora o frazione). (es. nel caso di attività eseguita in reperibilità di 2 ore del analista programmatore, si dovrà calcolare il 10% della tariffa unitaria offerta per la figura di analista programmatore proporzionata al tempo richiesto).
14. Unicamente per gli interventi effettuati on-site extra orario autorizzati, verrà riconosciuto per la figura professionale richiesta il 130% della tariffa unitaria per la figura professionale (proporzionata all'ora o frazione). (es. nel caso di intervento extra orario di 2 ore del analista programmatore, si dovrà calcolare il 130% della tariffa unitaria offerta per la figura di analista programmatore proporzionata al tempo richiesto. Il tempo viaggio viene riconosciuto a tariffa base, proporzionata per il tempo medio riconosciuto).
15. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
16. Le tariffe unitarie per singola figura e per tariffa media ponderata, il canone mensile ed i corrispettivi unitari del Punto Funzione per classe di progetto sono accettate dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
17. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.
18. I corrispettivi dovuti all'Impresa sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett c) del D.Lgs. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
19. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.

ARTICOLO 16 S

FATTURAZIONE



1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 15 S “Corrispettivo”, l’Impresa potrà emettere fattura mensile posticipata sulla base delle seguenti modalità:

- i. -per i servizi realizzativi di cui all’art. 1 S lettere :
- a) sviluppo e Manutenzione evolutiva software ad hoc,
 - b) personalizzazione e parametrizzazione,
 - c) manutenzione adeguativa (esclusa componente di manutenzione correttiva)

per ciascun obiettivo, con ciclo di vita completo/ridotto:

- il 10% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 15 S “Corrispettivo” al termine della fase di definizione (acconto);
- il 15% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 15 S “Corrispettivo al termine positivo della verifica di conformità relativa alla fase di analisi o “analisi e disegno” o progettazione con verifica di conformità positiva;
- il 20% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 15 S “Corrispettivo al termine della fase di realizzazione (acconto);
- il 20% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 15 S “Corrispettivo al termine della fase di collaudo all’esito positivo della verifica di conformità;
- il restante 35% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 15 S “Corrispettivo” al termine positivo della verifica di conformità relativa all’ultima fase del ciclo (avvio in esercizio) ed unitamente agli importi relativi all’eventuale conguaglio maturato dalle diverse fasi di calcolo;

per ciascun obiettivo, con ciclo di vita breve/fase unica/cicli attuativi:

- il 40% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 15 S “Corrispettivo” al termine positivo della verifica di conformità relativa alla fase di collaudo;
- il restante 60% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 15 S “Corrispettivo” al termine positivo della verifica di conformità relativa all’ultima fase del ciclo (avvio in esercizio) ed unitamente agli importi relativi all’eventuale conguaglio maturato dalle diverse fasi di calcolo;

Si precisa che i corrispettivi maturati per le fasi di definizione/realizzazione sono da considerarsi acconti sul corrispettivo determinato per l’obiettivo. Si precisa che, in caso di verifica di conformità negativa o interruzione dell’obiettivo per fatto imputabile al fornitore gli acconti, come sopra indicati e già corrisposti dalla Committente, verranno restituiti dall’Impresa mediante compensazione ovvero trattenute mediante ritenuta sulla cauzione.

Nel caso di interruzione dell’obiettivo per fatto non imputabile al fornitore, si rimanda a quanto meglio specificato al Capitolato Tecnico.



- ii. Per la sola componente di manutenzione correttiva prevista dal servizio di manutenzione adeguativa e correttiva di cui all'art. 1 S lettera c), l'impresa potrà emettere fattura trimestrale posticipata all'esito positivo della verifica di conformità del relativo trimestre che accerta le effettive baseline di sw affidate al servizio (detratto il software in garanzia del fornitore uscente ed il sw realizzato e/o modificato e/o cancellato dall'impresa nel presente contratto), il numero degli interventi di manutenzione correttiva aperti e completamente e positivamente conclusi sia sul sw pregresso in PF sia sul sw pregresso in GP corredato dai consuntivi attività;
 - iii. per il servizio di gestione applicativa e basi dati di cui all'art. 1 S lettera d) l'impresa potrà emettere fattura trimestrale posticipata all'esito positivo della verifica di conformità del relativo trimestre che accerta le effettive consuntivazioni del trimestre rispetto al piano di lavoro approvato e la conformità del servizio reso ed il rispetto dei livelli di servizio;
 - iv. per il servizio di supporto specialistico di cui all'art. 1 S lettera e) l'impresa potrà emettere fattura per ogni obiettivo positivamente concluso dopo la verifica di conformità positiva e secondo le modalità indicate nel precedente articolo corrispettivo.
2. L'importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50 % dell'imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5 % verrà liquidato solo al termine del contratto, dopo l'approvazione da parte della Committente della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
 3. *< nel caso di RTI con fatturazione proquota riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione proquota ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati >
< nel caso di RTI con fatturazione in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti
 4. *< nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura* La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore>
 5. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, *< eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore >*, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
 6. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è



inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

7. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
8. Si precisa che :
 - le fatture relative ad obiettivi progettuali a più fasi (di cui al comma 1 i)),dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di verifica di conformità ad eccezione delle fasi che rappresentano acconti sul corrispettivo (nel ciclo di vita completo e/o ridotto : fasi di definizione e realizzazione).
 - le restanti fatture di cui al comma 1) dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di verifica di conformità e dichiarazione degli interventi effettuati e dei report dei livelli di servizio;
9. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente alla Sogei a "Amministrazione, Bilancio e Tesoreria" – Ufficio Contabilità Fornitori - e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio xxxxxxxx, il Codice Identificativo Gare (CIG) xxxxxxxx, nonché il numero d'ordine che sarà successivamente comunicato.
10. Il Fornitore si impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità indicate sul sito www.sogei.it - Area Fornitori - Fatturazione elettronica verso Sogei, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia.
11. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione in precedenza espressa saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs 231/2002 e s.m.i. A riguardo, Sogei si riserva di negoziare con l'aggiudicatario i termini di pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni data ricevimento fattura. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati all'Ufficio Tesoreria della Sogei, al numero di fax 0650258412 ovvero alla e-mail: Areatesoreria@sogei.it tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. Tale dichiarazione che dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire alla Committente entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.



12. La Società, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
13. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto all'art.16 G comma 10 del contratto.
14. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.

ARTICOLO 17 S

RISOLUZIONE

1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Committente, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, la Committente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. Nel caso di grave inadempimento relativamente al mancato rispetto degli indicatori MRSP e CQDM (Appendice Indicatori di Qualità) e qualora gli inadempimenti determinino l'applicazione di penali per un importo cumulato pari o superiore al 5% dell'importo contrattuale ovvero al verificarsi di tre sforamenti di detti indicatori nell'arco dello stesso anno, Sogei si riserva di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 136 D.lgs 163/06.
3. Nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata la certificazione EN ISO 9001 rilasciata al fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi, la Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto.



4. In ogni caso, si conviene che la Committente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r, nei seguenti casi:
- a. qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
 - b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi del comma 2 dell'articolo 18 G;
 - c. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Committente e/o dell'Amministrazione;
 - d. mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo 8 G;
 - e. azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione e/o la Committente, ai sensi del precedente articolo 6 G;
 - f. nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 3 S "Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa", art. 7 S "Garanzie", art. 12 S "Verifica di conformità", art. 13 S "Monitoraggio e certificazione EN ISO 9001", art. 14 S "Penali", art. 18 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, art. 3 G "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", art. 4 G "Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive", art. 5 G "Obblighi di riservatezza", art. 7 G "Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software", art. 10 G "Cauzione", art. 13 G "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", art. 14 G "Trasparenza dei prezzi", art. 15 G "Subappalto", art. 18 G "Condizione particolare di risoluzione", art. 19 G "Codice ETICO – modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001", art. 20 G "Ulteriore condizione risolutiva espressa".
5. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.
6. La Committente, nei casi di cui all'art. 140, D.Lgs. n. 163/2006, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

ARTICOLO 18 S

OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.



2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si



impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Roma, lì _____

La Committente

Il Presidente ed Amministratore Delegato

Ing. Cristiano Cannarsa

C.F.: _____

Certificatore: _____

Validità: dal _____ al _____

Firma digitale: n. _____

L'Impresa

Il legale rappresentante

C.F.: _____

Certificatore: _____

Validità: dal _____ al _____

Firma digitale: n. _____

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo 3 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa;

Articolo 4 S - Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere;

Articolo 5 S - Dimensioni massime dei singoli servizi ;

Articolo 6 S - Piano della Qualità;

Articolo 7 S - Garanzie;

Articolo 9 S - Pianificazione delle attività;

Articolo 10 S - Risorse impiegate;

Articolo 11 S - Consegna dei prodotti;

Articolo 12 S - Verifica di conformità

Articolo 13 S - Monitoraggio e certificazione EN ISO 9001

Articolo 14 S - Penali

Articolo 17 S - Risoluzione

Articolo 18 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari



- con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

Articolo 2 G – Aumento– Modifiche e varianti in aumento

Articolo 3 G - Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 4 G - Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive

Articolo 5 G - Obblighi di riservatezza

Articolo 6 G - Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 7 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo 8 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Articolo 10 G - Cauzione

Articolo 11 G - Recesso

Articolo 12 G - Recesso per giusta causa

Articolo 13 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 14 G - Trasparenza dei prezzi

Articolo 15 G– Subappalto

Articolo 16 G - Foro esclusivo

Articolo 17 G - Trattamento dei dati personali

Articolo 18 G – Condizione particolare di risoluzione

Articolo 19 G - Codice ETICO – modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001

Articolo 20 G - Ulteriore condizione risolutiva espressa

L'Impresa

Il legale rappresentante

C.F.: _____

Certificatore: _____

Validità: dal _____ al _____

Firma digitale: n. _____